

Deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2019, n. 12-9064

Iniziative di sostegno al sistema produttivo piemontese. Approvazione schema di protocollo d'intesa con Cassa Depositi e Prestiti e Finpiemonte S.p.A.

A relazione dell'Assessore De Santis:

Premesso che:

- la Regione Piemonte è da tempo impegnata nella promozione di un ambiente favorevole all'iniziativa ed all'espansione delle imprese, segnatamente delle PMI attraverso interventi di sostegno agli investimenti e all'accesso al credito;

- la missione istituzionale di CDP è quella di promuovere lo sviluppo del Paese attraverso molteplici tipi di interventi, anche mediante la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma nell'ambito di operazioni di interesse pubblico o in settori di interesse generale ovvero ancora a favore delle imprese per finalità di sostegno dell'economia attraverso l'intermediazione di enti creditizi ovvero di intermediari finanziari;

- la Regione può operare attraverso Finpiemonte S.p.A. (di seguito, "Finpiemonte"), società a capitale interamente pubblico, sottoposta all'attività di direzione e coordinamento della Regione Piemonte, ai sensi della legge regionale n.17/2007 e dello Statuto Sociale;

- la predetta società ha il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio; essa opera quale società *in house*, svolgendo le attività dirette all'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale e le attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio; nel suddetto ambito, Finpiemonte svolge le attività per il sostegno, lo sviluppo, l'ammodernamento e il finanziamento di imprese pubbliche e private, enti pubblici e persone che abbiano iniziative economiche nell'ambito del territorio regionale.

Richiamati:

- l'art. 15 della l. 241/90 ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- l'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) che esclude dall'ambito di applicazione della normativa appalti gli accordi conclusi tra amministrazioni aggiudicatrici;

- il Reg. UE n. 1303/2013 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali relativo al periodo della Nuova programmazione 2014-2020 che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;

- il Reg. UE n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", che abroga il regolamento (CE) n. 1082/2006;

- le Decisioni di esecuzione C(2017) 6892 final del 12/10/2017 e C(2019) 564 final del 23/01/2019 che modificano la Decisione di esecuzione C(2015)922 del 12/02/2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato determinati elementi del Programma Operativo Regione Piemonte (POR) - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" CCI 2014IT16RFOP014;

- le D.G.R. 24-5838 del 27/10/2017 e DGR n. 24 – 8411 del 15/02/2019 con le quali la Giunta regionale ha preso atto rispettivamente delle Decisioni di esecuzione C(2017) 6892 final del 12/10/2017 e C(2019) 564 final del 3/01/2019.

Dato atto che:

- il POR Piemonte FESR 2014-2020 prevede, fra i risultati attesi, quello di favorire la disponibilità di credito per il sistema produttivo e sostenere l'accesso a forme di finanziamento innovativo alle imprese mediante l'attivazione di canali alternativi a quello bancario per finanziare le PMI locali.

Rilevato che:

- risulta necessario promuovere interventi mirati per consentire la disponibilità di adeguate risorse finanziarie a favore delle imprese in possesso di adeguati margini di crescita e di sviluppo;

- l'obiettivo prioritario risiede nel sostenere l'accesso al mercato dei capitali per finanziare le strategie di investimento, di ricapitalizzazione e di diversificazione delle fonti finanziarie delle PMI piemontesi e promuovere la diffusione di strumenti di finanza complementare rispetto ai tradizionali canali creditizi.

Considerato che:

- l'art. 1, comma 826 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)"), ha attribuito a Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito, "CDP"), unico soggetto in Italia, la qualifica di Istituto Nazionale di Promozione, come definito dall'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017, relativo al Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (di seguito, il "FEIS"), secondo quanto previsto nella comunicazione (COM (2015) 361 final) della Commissione, del 22 luglio 2015;

- ai sensi della sopra richiamata comunicazione (COM (2015) 361 final) della Commissione, del 22 luglio 2015, gli istituti di promozione possono venire a integrare le amministrazioni nazionali e regionali nell'assegnazione dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE), anche attraverso strumenti finanziari quali strumenti di condivisione del rischio, garanzie (parziali) di prestito, partecipazioni azionarie e finanziamenti mezzanini;

- l'art. 1, comma 827 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha anche previsto che CDP, in ragione della qualifica di Istituto Nazionale di Promozione, è abilitata a svolgere, fra l'altro, i compiti previsti dal Regolamento n. 1303/2013 e dal regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione nonché i compiti di esecuzione degli strumenti finanziari destinatari dei Fondi SIE, anche con apporto finanziario da parte di amministrazioni ed enti pubblici o privati, anche a valere su risorse europee;

- ai sensi dell'articolo 5, comma 7, secondo periodo, del decreto legge 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dell'art. 3, co. 4-bis, del Decreto Legge n. 5/2009 e dell'articolo 3, comma 1, lettera (A2) (i) (ii) e (iv) del proprio Statuto, CDP può concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma nell'ambito di operazioni di interesse pubblico o in settori di interesse generale ovvero ancora a favore delle imprese per finalità di sostegno dell'economia attraverso l'intermediazione di enti creditizi ovvero di intermediari finanziari.

Ritenuto opportuno avviare un rapporto di collaborazione con CDP, in qualità di Istituto Nazionale di Promozione, al fine di fornire supporto nella valutazione e progettazione di interventi di promozione di canali alternativi di finanziamento a favore delle piccole e medie imprese Piemontesi, anche mediante operazioni di cartolarizzazioni ex lege 130/99 di crediti di piccole e medie imprese, assistite da garanzie a valere su risorse pubbliche, sia nazionali che comunitarie, messe a disposizione dalla Regione.

Dato atto che dalla presente deliberazione non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

delibera

– di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

– di avviare un rapporto di collaborazione con CDP, in qualità di Istituto Nazionale di Promozione, volto alla valutazione e possibile definizione di interventi di promozione di canali alternativi di finanziamento a favore delle piccole e medie imprese Piemontesi;

– di approvare lo schema di Protocollo di Intesa tra Regione Piemonte, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e Finpiemonte S.p.A. allegato e parte integrata alla presente Deliberazione, dando mandato al Direttore della Direzione Competitività del sistema regionale alla sottoscrizione dello stesso per conto della Regione Piemonte;

- di dare atto che dalla presente deliberazione non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22, nonché ai sensi dell'art. 23 lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato



REGIONE
PIEMONTE



Protocollo di Intesa

tra

Regione Piemonte,

Cassa depositi e prestiti S.p.A. e

Finpiemonte S.p.A.

Regione Piemonte, con sede legale in Torino, Via [●], Codice Fiscale [●], in persona del [●], in qualità di [●],

E

Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Roma, via Goito n. 4, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 80199230584, CCIAA di Roma n. REA 1053767, capitale sociale euro 4.051.143.264,00 interamente versato, Codice Fiscale 80199230584, Partita IVA 07756511007, in persona del [·], in qualità di [·]

E

Finpiemonte S.p.A., con sede legale in Torino, Via [●], Codice Fiscale [●], in persona del [●], in qualità di [●]

congiuntamente, le “**Parti**”,

PREMESSO CHE

- (i) La Regione Piemonte, in base all’art. 5 del proprio Statuto, concorre all’ampliamento delle attività economiche anche attraverso l’innovazione economica e gli incentivi agli investimenti. In tale ottica essa sostiene strumenti concepiti in modo da promuovere una notevole partecipazione degli investitori privati e delle istituzioni finanziarie, sulla base di un’adeguata condivisione dei rischi anche al fine di supportare il sistema regionale nell’individuazione di risposte efficaci alle specifiche esigenze del mercato;
- (ii) l’art. 5, comma 6, del D.lgs. 50/2016 (“Codice dei Contratti Pubblici”), dispone che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del medesimo codice, quando sono soddisfatte tutte le condizioni ivi previste, e cioè: (a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; (b) l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico; (c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;
- (iii) il Parlamento e il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo

- di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (il “**Regolamento n. 1303/2013**”);
- (iv) ai sensi dell’art. 26, comma 1, del Regolamento n. 1303/2013 “*I fondi SIE sono attuati mediante programmi conformemente all'accordo di partenariato. Ciascun programma copre il periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020*”;
 - (v) con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2015) 922 final del 12 febbraio 2015, come da ultimo modificata dalla Decisione C (2019) 564 del 23/01/2019, è stato approvato il Programma Operativo Regionale FESR per il periodo 2014-2020, nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” della Regione Piemonte (di seguito, la “**Regione**”);
 - (vi) il POR Piemonte FESR 2014-2020 prevede, tra l’altro, che la Regione intraprenda azioni dirette al miglioramento dell’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese piemontesi, al fine di ridurre il *credit crunch* stimolando gli impieghi bancari, e potenziando i possibili canali di finanziamento, anche alternativi a quello bancario;
 - (vii) l’art. 1, comma 826 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*”), ha attribuito a Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito, “**CDP**”), la qualifica di Istituto Nazionale di Promozione, come definito dall’articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017, relativo al Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (di seguito, il “**FEIS**”), secondo quanto previsto nella comunicazione (COM (2015) 361 final) della Commissione, del 22 luglio 2015;
 - (viii) ai sensi della sopra richiamata comunicazione (COM (2015) 361 final) della Commissione, del 22 luglio 2015, gli istituti di promozione possono venire a integrare le amministrazioni nazionali e regionali nell’assegnazione dei fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE), anche attraverso strumenti finanziari quali strumenti di condivisione del rischio, garanzie (parziali) di prestito, partecipazioni azionarie e finanziamenti mezzanini;
 - (ix) l’art. 1, comma 827 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha anche previsto che CDP, in ragione della qualifica di Istituto Nazionale di Promozione, è abilitata a svolgere, fra l’altro, i compiti previsti dal Regolamento n. 1303/2013 e dal regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione nonché i compiti di esecuzione degli strumenti finanziari destinatari dei Fondi SIE, su richiesta dell’autorità di gestione, anche con apporto finanziario da parte di amministrazioni ed enti pubblici o privati, anche a valere su risorse europee;
 - (x) la missione istituzionale di CDP è quella di promuovere lo sviluppo del Paese attraverso molteplici tipi di interventi, anche mediante la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma nell’ambito di operazioni di interesse pubblico o in settori di interesse generale ovvero ancora a favore delle imprese per finalità di sostegno dell’economia attraverso l’intermediazione di enti creditizi ovvero di intermediari finanziari;

- (xi) Finpiemonte S.p.A. (di seguito, “**Finpiemonte**”), società a capitale interamente pubblico, sottoposta all’attività di direzione e coordinamento della Regione Piemonte, ai sensi della legge regionale n.17/2007 e dello Statuto Sociale, ha il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, e opera quale società *in house*, svolgendo le attività dirette all’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale e le attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio; nel suddetto ambito, Finpiemonte svolge le attività per il sostegno, lo sviluppo, l’ammodernamento e il finanziamento di imprese pubbliche e private, enti pubblici e persone che abbiano iniziative economiche nell’ambito del territorio regionale;
- (xii) Finpiemonte può svolgere, altresì, il ruolo di Organismo Intermedio, in quanto rispondente ai criteri stabiliti dalla Regione, e in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 1303/2013 e della normativa nazionale e regionale di riferimento e in detto ruolo può ricevere dalla Regione stessa affidamenti diretti per la gestione e l’esecuzione delle misure regionali a valere sul POR Piemonte FESR 2014-2020, in qualità di Organismo Intermedio e di Soggetto Attuatore degli Strumenti Finanziari, sempre ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013 e della normativa di riferimento.

CONSIDERATO CHE

- (a) nel corso del 2018, si sono svolte preliminari interlocuzioni nell’ambito delle quali le Parti hanno manifestato un potenziale interesse a collaborare nella valutazione, definizione e possibile attuazione di iniziative dirette a potenziare l’accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese (“**PMI**”) piemontesi, anche per il tramite di strumenti finanziari innovativi e alternativi a quelli tradizionali, mediante l’impiego di risorse regionali, nonché di natura nazionale e comunitaria, messe a disposizione della Regione, anche con l’eventuale coinvolgimento di banche e intermediari finanziari;
- (b) il POR Piemonte FESR 2014-2020 prevede, fra i risultati attesi, quello di favorire la disponibilità di credito per il sistema produttivo e sostenere l’accesso a forme di finanziamento innovativo alle imprese mediante l’attivazione di canali alternativi a quello bancario per finanziare le PMI locali.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO,

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Protocollo, le Parti convengono quanto segue

Art. 1 - Oggetto del Protocollo

Con il presente protocollo d’intesa non vincolante (il “**Protocollo**”), la Regione, CDP, in qualità di Istituto Nazionale di Promozione, e Finpiemonte, tenuto conto dei comuni obiettivi, inclusi il supporto delle PMI e la crescita dell’economia, e nei limiti delle rispettive disposizioni statutarie

e della normativa applicabile, intendono avviare un rapporto di collaborazione volto alla valutazione e possibile definizione (i) di interventi di promozione di canali alternativi di finanziamento a favore delle piccole e medie imprese piemontesi, anche mediante operazioni di cartolarizzazioni *ex lege* 130/99 di crediti di piccole e medie imprese piemontesi, assistite da garanzie a valere su risorse pubbliche, sia nazionali che comunitarie, messe a disposizione dalla Regione, ed eventuali ulteriori strumenti di garanzia e/o di cofinanziamento finalizzati allo sviluppo del tessuto produttivo piemontese come meglio indicato all'Art. 3 che segue (le “**Iniziative**”), nonché (ii) di una disciplina condivisa per la definizione delle eventuali modalità di realizzazione delle Iniziative, inclusa la ripartizione dei relativi rischi in capo a ciascuna Parte.

Art. 2–Ruolo delle Parti

Per il raggiungimento degli obiettivi comuni di cui al presente Protocollo:

- (i) la Regione svolgerà le attività di indirizzo, impulso e coordinamento utili alla definizione delle eventuali modalità di realizzazione delle Iniziative;
- (ii) CDP potrà, in linea con la propria natura e le proprie finalità istituzionali, valutare, su base non vincolante, un potenziale intervento nelle Iniziative, in sinergia con altri investitori istituzionali, anche eventualmente in qualità di investitore principale (“*Corner Investor*”);
- (iii) Finpiemonte potrà agire quale strumento operativo della Regione per lo svolgimento delle attività della stessa, in conformità al proprio ruolo di finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo economico e sociale e della competitività del territorio, nel rispetto degli ambiti delineati dagli artt. 117 e 118 della Costituzione, dallo Statuto della Regione, dalla L.R. 26 luglio 2007, n. 17, nonché dalla normativa regionale;
- (iv) le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, si avvalgono delle proprie strutture interne per le attività di verifica, analisi e valutazione delle Iniziative.

Art. 3 – Possibili ulteriori ambiti di collaborazione

In relazione alle Iniziative, le Parti attiveranno processi di approfondimento al fine di valutare la possibilità di definire e realizzare strumenti finanziari, di garanzia e/o di cofinanziamento finalizzati allo sviluppo del tessuto produttivo locale, nonché a favorire l’operatività delle PMI in taluni ambiti, e precisamente, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- *fund raising* su operatività di portafoglio del Fondo di garanzia per le PMI di cui alla legge 662/96, art. 2, comma 100, lettera a) (“**Fondo PMI**”) con fondi pubblici apportati dalla Regione, anche attraverso Finpiemonte, in conformità a quanto previsto dall’art. 11, comma 5, del D.L n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.2/2009, così come integrato dall’art. 9, comma 2-bis del D.L. n. 148/2017, convertito con modificazioni, dalla legge n. 172/2017: CDP costituirebbe una sotto-sezione speciale a carattere multi-regionale nel Fondo PMI, per incrementare la dotazione del medesimo

Fondo e permettere la concessione di nuove/maggiori garanzie a favore delle piccole e medie imprese piemontesi. Tale schema operativo potrà essere attivato a seguito dell'emanazione del decreto interministeriale che disciplina la modalità d'intervento di CDP, per l'incremento della dotazione del Fondo PMI;

- FRI Regionale: CDP finanzierebbe a medio-lungo termine, in *pool* con il sistema bancario e a tasso agevolato, le imprese beneficiarie di agevolazioni concesse dalla Regione, su iniziative avviate a sostegno del tessuto imprenditoriale locale nell'ambito del Fondo rotativo denominato «*Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca*» ("FRI") istituito, presso la gestione separata di CDP, dall'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
- controgaranzia con *blending* di fondi pubblici e privati a imprese del settore creativo e culturale: CDP, mediante l'utilizzo di fondi pubblici regionali e/o Fondi SIE e risorse proprie, concederebbe una linea di garanzia onerosa sull'80% di un portafoglio di nuove garanzie, che sarebbero concesse da Confidi iscritti nell'albo unico di cui all'articolo 106 del TUB, ovvero di nuovi finanziamenti che sarebbero concessi da banche, in favore di imprese creative e culturali del territorio. Tale modello operativo potrebbe essere potenzialmente replicabile su altri settori di attività economica di interesse della Regione.

Art. 4 - Comunicazione e scambio di informazioni

Le Parti potranno intraprendere tutte le azioni e le iniziative di comunicazione che riterranno necessarie o opportune, al fine di garantire una adeguata pubblicità e visibilità delle Iniziative verso terzi.

Nell'ottica di collaborazione di cui al presente Protocollo, le Parti si impegnano a condividere reciprocamente tutte le informazioni utili all'eventuale realizzazione delle Iniziative, che potranno essere dalle stesse utilizzate per i fini di cui al presente Protocollo.

Art.5 - Effetti fra le Parti

Le Parti convengono espressamente che il presente Protocollo non costituisce alcuna obbligazione in capo alle Parti, né alcun vincolo tra le stesse, rimanendo ogni considerazione in merito all'eventuale realizzazione delle Iniziative, nonché alle relative modalità di attuazione, subordinata al soddisfacente completamento delle analisi di ammissibilità interna e istruttoria di ciascuna Parte e all'adozione delle necessarie delibere da parte dei rispettivi competenti organi interni. Si precisa altresì che ogni iniziativa andrà preventivamente valutata anche alla luce dei regolamenti e *policy* interne di ciascuna della Parti.

L'assunzione di qualsiasi impegno e la definizione delle specifiche attività di competenza di ciascuna Parte in relazione ad alcuna delle Iniziative saranno definite, se del caso, con appositi accordi da negoziarsi e stipularsi successivamente alla sottoscrizione del presente Protocollo con le rispettive strutture responsabili competenti.

La Regione e Finpiemonte prendono atto e riconoscono che, nell'ottica di collaborazione di cui al presente Protocollo, CDP potrà supportare la realizzazione delle Iniziative anche mediante lo

svolgimento di analisi e valutazioni che rientrano nella sua esclusiva discrezionalità e che, in nessun caso, CDP potrà essere ritenuta responsabile delle decisioni assunte dalla Regione e/o Finpiemonte in merito all'attuazione delle Iniziative e, eventualmente, alle modalità di realizzazione delle stesse.

Art. 6 - Efficacia e durata

Il presente Protocollo entra in vigore alla data di sottoscrizione ed avrà efficacia per 24 mesi, salvo eventuale proroga da concordarsi per iscritto fra le Parti.

Ciascuna Parte potrà risolvere il presente Protocollo, mediante comunicazione scritta all'altra Parte con un preavviso di 30 giorni.

Art.7 - Confidenzialità e privacy

Le Parti si impegnano reciprocamente a osservare la massima riservatezza e a non divulgare, né utilizzare per scopi diversi, a terzi le informazioni e i documenti ricevuti per il perseguimento delle finalità previste nel presente Protocollo, salvo (i) reciproco accordo ed unicamente nei limiti necessari per lo svolgimento delle attività sopra richiamate, (ii) per ordine o richiesta dell'Autorità amministrativa o giudiziaria o vigilanza, di qualsiasi natura, o (iii) nel caso in cui sia previsto per legge o regolamenti.

In proposito, le Parti assumono un impegno di confidenzialità reciproco, come d'uso per analoghi rapporti di collaborazione operativa e danno atto che ciascuna iniziativa ai sensi del presente Protocollo potrà essere soggetta a separati accordi di riservatezza.

Le Parti si impegnano, altresì, a svolgere le attività connesse all'esecuzione del presente Protocollo, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

Art. 8 -Trattamento fiscale

Il presente Protocollo e tutti gli atti, contratti, prestazioni e formalità ad esso relativi sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 24 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326) in quanto relativo ad un'operazione effettuata nell'ambito della gestione separata di CDP.

Art. 9 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni ai sensi del presente Protocollo saranno effettuate per iscritto e verranno considerate validamente effettuate se consegnate personalmente o inviate a mezzo posta o e-mail, ai seguenti indirizzi:

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4
00185, Roma
Att.: []
e-mail: []

Regione Piemonte

[]
[], []
Att.: []
e-mail: []

Finpiemonte S.p.A.

[]
[], []
Att.: []
e-mail: []

Art. 10- Legge applicabile e foro competente

Il presente Protocollo, i suoi contenuti, applicazione, interpretazione e le relazioni tra le Parti sono regolati dal diritto italiano.

Le Parti concordano di sottoporre qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le stesse in relazione o in dipendenza del presente Protocollo in via esclusiva al Foro di Roma, ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal codice di rito.

[•], _____ 2019

Letto, approvato e sottoscritto

Le Parti

Regione Piemonte

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Finpiemonte S.p.A.